REGOLAMENTO (CEE) N. 3610/85 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1985

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le norme d'applicazione per il 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [2],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a seguito di varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 540 tonnellate di butteroil da fornire fob, cif o reso destinazione ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 [6] ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1984
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 13 dicembre 1984
2. Beneficiario	Pakistan
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	cif Karachi
5. Rappresentante del beneficiario	Sig. G. Kadir Dakham, Mission du Pakistan auprès des C.E., 57, Av. Delleurs, B-1170 Bruxelles, telex 61816 PAREP B
6. Quantitativo totale	1 200 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Tedesco
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	5 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« FREE DISTRIBUTION »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 10 marzo 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	Il 27 gennaio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 25 marzo 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	Il 10 febbraio 1986
15. Varie	(2)

Designazione della partita	B
1. Programma :	1984
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del 25 ottobre 1984
2. Beneficiario	Tanzania
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	cif Dar es-Salaam
5. Rappresentante del beneficiario	Sig. B. Rahim, Embassy of Tanzania, avenue Louise 363, B-1050 Bruxelles, tel. 640 65 00 telex 63616 TANREP Brussels
6. Quantitativo totale	340 t
7. Provenienza del butteroil	Da produrre con burro d'intervento
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche	—
10. Imballaggio	(3)
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« TO THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 10 marzo 1986
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	Il 27 gennaio 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	Prima del 25 marzo 1986
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	Il 10 febbraio 1986
15. Varie	(2)

Note :

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pag. 9, funge da bando di gara.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.

(3) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta), rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.